

Con la sentenza n.14595/2014 la Cassazione affronta il tema della natura dell'indennità di vacanza contrattuale. Secondo i giudici essa è definita come un elemento provvisorio della retribuzione destinato a tutelare i lavoratori nei confronti delle dinamiche inflazionistiche nelle more del rinnovo contrattuale. Quindi, proprio per la natura provvisoria e contingente dell'indennità di vacanza contrattuale e se si tratta di un'anticipazione non è possibile stabilire una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 14595 del 27/06/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)